

Continuazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 47a LPP – Adesione

Azienda _____

N. contratto _____

Piano _____

Cognome _____ Nome _____

Via/n. _____ NPA/luogo _____

N. di assicurazione 756. _____ Data di nascita _____

Telefono _____ E-mail _____

La continuazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 47a LPP presuppone la risoluzione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro dopo il compimento del 58° anno di età. Si prega di allegare una copia del licenziamento da parte del datore di lavoro.

Richiesta di continuazione dell'assicurazione, passaggio il giorno successivo all'uscita _____

Previdenza desiderata _____
continuazione senza variazioni sì no
solo assicurazione dei rischi sì no

Sono consapevole di dover versare personalmente tutti i contributi (datore di lavoro e lavoratore). Detti importi sono fiscalmente deducibili.

Questo modulo deve essere presentato entro i 30 giorni successivi al licenziamento.

Luogo e data _____ Firma _____

Per ulteriori informazioni vedere sul retro (estratto del regolamento di previdenza).

1.11 Uscita dall'assicurazione obbligatoria dopo il compimento del 58° anno di età

1.11.1 Le persone assicurate che escono dall'assicurazione obbligatoria al compimento del 58° anno di età a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro possono richiedere la continuazione dell'assicurazione presso la Fondazione secondo le seguenti disposizioni. Il diritto alla continuazione dell'assicurazione deve essere rivendicato per iscritto entro un mese dopo l'uscita dall'assicurazione obbligatoria, con la prova della risoluzione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro.

1.11.2 La persona assicurata può richiedere la continuazione dell'assicurazione con le stesse prestazioni avute fino a quel momento. L'ultimo salario rimane invariato. La persona assicurata può tuttavia scegliere di interrompere la costituzione della previdenza per la vecchiaia mediante contributi di risparmio e continuare ad assicurare solo i rischi di decesso e invalidità. La soluzione scelta può essere modificata annualmente, con effetto dal 1° luglio di un anno di calendario, informandone la Fondazione per iscritto entro il 31 maggio con l'ausilio del modulo di notifica disponibile in Internet. In mancanza di comunicazione scritta, resta in vigore la soluzione scelta.

1.11.3 La prestazione d'uscita rimane nella Fondazione, anche interrompendo la costituzione della previdenza per la vecchiaia. Se la persona assicurata entra a far parte di un nuovo istituto di previdenza, la Fondazione deve trasferire la prestazione d'uscita al nuovo istituto di previdenza nella misura in cui essa può essere utilizzata per il riscatto dell'intera prestazione regolamentare.

1.11.4 La persona assicurata versa contributi per la copertura dei rischi di decesso e d'invalidità e per le spese amministrative. Se continua a costituire la previdenza per la vecchiaia, pagherà anche i relativi contributi, in base al piano di previdenza valido al momento della continuazione. Successive modifiche regolamentari o legali, al pari degli adeguamenti del piano di previdenza, valgono anche per le persone che hanno optato per la continuazione dell'assicurazione, ai sensi della parità di trattamento. Tutti i contributi dei collaboratori e dei datori di lavoro sono dovuti in ogni caso. Anche eventuali contributi di risanamento a carico dei lavoratori sono interamente a carico della persona assicurata.

1.11.5 La continuazione dell'assicurazione termina al verificarsi del rischio di decesso o d'invalidità, al raggiungimento dell'età termine o al pensionamento anticipato. Al momento dell'adesione a un nuovo istituto di previdenza, essa termina se più di due terzi della prestazione d'uscita sono necessari nel nuovo regime per il riscatto delle prestazioni regolamentari complessive. La persona assicurata ha diritto alla prestazione d'uscita o alle prestazioni di vecchiaia su un'eventuale parte residua della prestazione d'uscita.

1.11.6 Se, al momento dell'adesione della persona assicurata a un nuovo istituto di previdenza, il riscatto delle prestazioni regolamentari complessive richiede meno di due terzi della prestazione d'uscita, la continuazione dell'assicurazione rimane in vigore. Il salario percepito fino a quel momento si riduce in base alla prestazione d'uscita, che è stata trasferita a un altro istituto di previdenza.

1.11.7 La persona assicurata può disdire in qualsiasi momento la continuazione dell'assicurazione con effetto dalla fine del mese successivo, dandone comunicazione scritta alla Fondazione.

1.11.8 La Fondazione può disdire la continuazione dell'assicurazione se i contributi dovuti non vengono versati entro 30 giorni dall'unico sollecito. La continuazione dell'assicurazione termina alla data fino alla quale sono stati versati i contributi.

1.11.9 Le persone assicurate che continuano l'assicurazione ai sensi del presente articolo hanno gli stessi diritti delle persone assicurate dello stesso collettivo sulla base di un rapporto di lavoro in essere, in particolare per quanto riguarda gli interessi, il tasso di conversione e i sussidi dell'ex datore di lavoro o di un terzo. Un pensionamento parziale o il rinvio fino ai 70 anni non sono tuttavia possibili.

1.11.10 Un prelievo o una costituzione in pegno per la proprietà di un'abitazione non sono più possibili se la continuazione dell'assicurazione si è protratta per oltre due anni. Inoltre, le prestazioni di vecchiaia possono essere percepite solo sotto forma di rendita. Sono fatte salve le disposizioni regolamentari che prevedono il versamento delle prestazioni solo sotto forma di capitale.

1.11.11 La persona assicurata si impegna a fornire alla Fondazione tutte le informazioni e i documenti necessari per l'attuazione della previdenza professionale in tempo utile e senza che ciò le venga richiesto. In particolare, sono incluse le seguenti informazioni:

- Prova scritta della risoluzione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro
- Avvio di un rapporto di lavoro presso un nuovo datore di lavoro, con indicazione della data
- Adesione a un nuovo istituto di previdenza con indicazione della data di inizio
- Continuazione normativa dell'assicurazione dopo l'uscita dall'assicurazione obbligatoria secondo l'art. 47a LPP
- Conteggio di un nuovo istituto di previdenza in merito all'importo del riscatto massimo delle prestazioni regolamentari, certificato di previdenza incluso
- Aumento del grado di occupazione presso un nuovo datore di lavoro e conteggio del riscatto massimo possibile nell'istituto di previdenza, certificato di previdenza incluso
- Cambiamenti di stato civile e di nome, in particolare la data del matrimonio
- Inabilità al lavoro di almeno il 20% dopo un periodo di 180 giorni
- Qualsiasi variazione del grado di inabilità al lavoro o di invalidità
- Variazioni delle condizioni su cui si basa il diritto
- Cambiamenti di indirizzo per la corrispondenza o di luogo di residenza
- Ulteriori rapporti di previdenza con altri istituti di previdenza, se il principio di ragionevolezza non viene rispettato per l'insieme dei rapporti di previdenza.

1.11.12 Il datore di lavoro è tenuto a informare la Fondazione qualora risolve il contratto di lavoro con una persona assicurata che abbia compiuto il 58° anno di età.